



Automobile Club d'Italia
SERVIZIO GESTIONE PRA
RBN/

Sigg. DIRETTORI
COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
DIREZIONI E UNITA' TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Testo Unico autentiche versione 6.0.
Atti di vendita redatti fuori del CdP.

Nell'ambito dei periodici aggiornamenti del Testo Unico sulle autentiche nella versione 6.0 (in allegato) è stata introdotta una importante novità finalizzata a semplificare ulteriormente il processo di formazione degli atti di vendita da trascrivere al PRA, ampliando le casistiche fino ad oggi escluse e comprendendo tra gli atti autenticabili ex art. 7 L. n. 248/2000 anche quelli relativi a formalità di prima iscrizione.

Come noto, dall'applicazione della normativa sulle autentiche semplificate, introdotte dall'art. 7 L. n. 248/2006, erano rimaste escluse alcune casistiche per le quali ancora veniva richiesta l'autentica notarile.

Si fa riferimento, in particolare, alle formalità di prima iscrizione dei veicoli che, in base ad una interpretazione restrittiva del disposto legislativo, si era valutato di non comprendere nell'ambito di applicazione delle autentiche ex art. 7, ritenendo che, ove non utilizzabile l'istanza dell'acquirente, dovesse necessariamente essere allegato alla formalità l'atto di vendita nella forma della scrittura privata autenticata dal Notaio.

L'esperienza maturata in questi anni di operatività dell'autentica da parte degli STA suggerisce una rivalutazione di quelle cautele che, nei primi anni, avevano portato ad applicare in maniera particolarmente rigorosa la normativa in argomento.



Tra l'altro , progressivamente vi è stato un ampliamento delle fattispecie e la presenza di casistiche con trattamenti differenziati è stata spesso motivo di confusione, generando contenziosi e appesantimenti che sono contrari alla finalità di semplificazione cui si ispira l'art. 7 della l. n. 248/2006.

Anche sotto il profilo dell'interpretazione giuridica, laddove l'art. 7 fa riferimento agli "*atti di alienazione di beni mobili registrati*", si ritiene corretto comprendere anche le formalità di prima iscrizione, in quanto alla base di tale formalità vi è comunque una vendita che ha ad oggetto beni che, pur non essendo al momento della sottoscrizione dell'atto ancora materialmente iscritti al PRA, di fatto appartengono alla categoria dei "beni mobili registrati", beni in relazione ai quali vi è comunque l'obbligo di iscrizione al PRA.

Per tali fattispecie in argomento, ivi compresi i casi in cui il titolo sia costituito da un atto di vendita cumulativo, dettagliatamente descritte nel Testo Unico delle autentiche e nello schema sinottico allegato, l'atto di vendita autenticato ex art. 7 si pone in alternativa all'atto di vendita autenticato dal Notaio e , per le fattispecie per le quali è utilizzabile, all'Istanza dell'acquirente.

L'ampliamento degli atti autenticabili ex art. 7, oltretutto, amplierà i casi in cui è possibile la redazione di atti nativi digitali da parte degli STA, semplificando le procedure di costituzione e trasmissione del fascicolo digitale previsto dal D.Lgs. n. 98/2017 evitando la più complessa procedura di dematerializzazione, consegna dell'atto cartaceo al PRA e conseguente Verifica di conformità.

Atti di vendita redatti fuori del CdP

Come noto, in caso di atti di vendita redatti al di fuori del Certificato di Proprietà, le disposizioni attualmente vigenti prevedono che l'atto debba essere redatto nella forma contrattuale con sottoscrizione di entrambi i contraenti (forma bilaterale).

Nel corso degli anni tale regola è stata derogata in particolari situazioni come nel caso degli atti cumulativi, della vendita ex art. 2688 c.c. e in altre particolari fattispecie in cui non era possibile redigere l'atto di vendita sul retro del CdP.

I processi di digitalizzazione in corso, e in particolare l'atto di vendita digitale, propedeutici all'entrata in vigore del Documento Unico e, in previsione, l'introduzione dell'Istanza Unificata in luogo dell'attuale modulistica, nonché il venir meno del rilascio del Certificato di Proprietà a partire dal 1° gennaio 2020, di fatto fanno venir meno l'impianto normativo fino ad oggi seguito che era legato ad un contesto strettamente correlato all'utilizzo del Certificato di Proprietà cartaceo come unico documento



Automobile Club d'Italia

comprendente la nota di richiesta della formalità e supporto per la redazione dell'atto di vendita.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, anche gli atti non redatti sul retro del CdP o del CDPD (Certificato di Proprietà Digitale) possono essere redatti nella forma della dichiarazione unilaterale di vendita, con sottoscrizione autenticata del solo venditore.

Entrambe le nuove modalità di cui alla presente lettera circolare saranno operative per gli atti autenticati dal 1° luglio 2019.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE COORDINATORE
F.to digitalmente